

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E REGOLAMENTO DELLE CREMAZIONI

Art. 1 Competenze

1. Il presente Regolamento è compilato in conformità del T.U.LL.SS e del Regolamento di cui al D.P.R. 285/90, successivamente denominato Reg. di P.M.

2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri comunali spettano al Sindaco che le esercita attraverso gli appositi uffici comunale e la USL secondo le rispettive competenze. E fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6, 3° comma.

3. Il Sindaco esercita poteri di vigilanza e di controllo, a norma delle vigenti leggi, sui cimiteri privati e su eventuali sepolture private fuori dai cimiteri.

4. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai predetti fini.

5. L'organo preposto dell'U.S.L. vigila e controlla il funzionamento di tutti i Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Tale forma di vigilanza e di controllo viene esercitata anche su eventuali sepolture private fuori dei cimiteri.

6. L'ufficio cimiteriale del Settore Programmazione e Sviluppo Economico controlla, vigila, organizza l'attività dei Servizi Cimiteriali in base alle leggi, regolamenti e disposizioni degli organi superiori.

Art. 2 Responsabilità

1. Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose ecc., non si assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego da parte dei visitatori di mezzi posti a disposizione di questi (scale, ecc.).

Le scale in uso a privati all'interno del Cimitero debbono essere collaudate e dichiarate idonee prima di essere rese disponibili e quindi verificate dagli organi preposti ogni anno.

Art. 3 Adempimenti preliminari al trasporto ed al seppellimento

1. Prima che sia iniziato il trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotte dalla cremazione, dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti in ordine alla dichiarazione e alla denuncia della causa della morte e/o del ritrovamento, al periodo di osservazione, al trasporto, all'autorizzazione al seppellimento ecc., ed in generale a tutti gli

adempimenti previsti dal Reg. di P.M..

TITOLO II CIMITERI, SERVIZI, TIPOLOGIE SEPOLTURE

Art. 4 Disposizioni generali

1. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri il comune provvede con cimiteri comunali.
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, fatte salve eventuali sepolture fuori dai cimiteri a norma del capo XXI del Reg. di P.M.
3. Ogni operazione compiuta nel cimitero-inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento salme, resti e ceneri ed altre operazioni riguardanti le salme- è riservata al personale addetto al cimitero o ad eventuali appaltatori del servizio e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Reg. di P.M.

Art. 5 Ammissione nel Cimitero del capoluogo

1. Nel cimitero del capoluogo, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza destinazione alcuna, le salme di persone decedute indipendentemente dalla loro residenza in vita.
2. Sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, o comunque aventi diritto su sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Art. 6 Ammissione nei Cimiteri di frazione e suburbani

Nei Cimiteri delle frazioni sono accolte:

1. le salme indipendentemente dalla loro residenza in vita ;
 2. le salme delle persone aventi diritto su sepoltura di famiglia;
- La gestione di tali cimiteri compete alle locali circoscrizioni ai sensi anche di quanto previsto dalla deliberazione C.C. n. 4 del 13.02.1987.
3. Compatibilmente con la disponibilità delle sepolture, il Dirigente dell'Ufficio Cimiteriale, a richiesta, può autorizzare il seppellimento nei cimiteri di frazione di salme di persone già residenti in detti territori o che hanno già sepolti, in detti cimiteri, membri della propria famiglia.

Art. 7 Cippo e lapide su fosse nel campo comune

1. Le sepolture per le inumazioni devono essere eseguite nelle apposite aree a norma degli art. 68, ss. Regolamento P.M;
2. Ogni fossa dei campi comuni per le inumazioni deve essere contraddistinta da un cippo fornito dal

Comune.

3. A richiesta il privato può collocare lapidi o monumentini dalle dimensioni massime come riportato nel seguente disegno:



4. I materiali usati devono essere resistenti all'azione degli agenti atmosferici, recare un numero progressivo ed essere preventivamente autorizzati dall'ufficio cimiteriale . Sul cippo o lapide o monumentino dovrà essere collocato il nome o cognome del defunto nonché la data di nascita e morte.

5. Sulla sepoltura in campo comune non è consentito porre altro oggetto che, riducendo la superficie esposta agli agenti atmosferici, possa in qualunque modo impedire o ritardare il normale periodo di mineralizzazione delle salme.

Art. 8 Camera mortuaria

Il cimitero deve essere dotato di camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono subito essere seppellite o di salme esumate o estumulate per varie esigenze.

La stessa deve corrispondere alle norme di cui agli art.64 e 65 del vigente regolamento di P.M.

Art. 9 Tipologie tombe private

1. Le sepolture private possono consistere:

- a) i loculi per tumulazioni singole, predisposti dal Comune in gallerie, portici, costruzioni a più piani, ecc. e costruiti sempre a norma del Reg. di P.M.;
- b) in tombe di famiglia a più posti, (tombe individuali a terra ad un posto, sarcofaghi, tombe prefabbricate, tombe nel porticato monumentale, edicole funerarie, ecc.);
- c) in cellette – ossari predisposte dal Comune per la custodia dei resti o ceneri;
- d) aree per la inumazione privata.

2. Il piano regolatore cimiteriale o i suoi stralci determinano per le sepolture private l'ubicazione e la tipologia.

Il Comune si riserva di determinare disponibilità e possibilità di realizzazione delle suddette tipologie.

Art. 10
Sepulture di famiglia per inumazioni

1. Nel caso che il piano regolatore del Cimitero lo preveda, le sepulture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso dette aree devono essere dotate di adeguato ossario. A queste sepulture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

TITOLO III
ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI

Art. 11
Avviso di scadenza sepulture

Il Comune non è tenuto a comunicare con singoli avvisi le scadenze di sepulture in campo d'inumazione e quelle di sepulture in concessione a privati (loculi, tombe, ecc..).

2. Per la scadenza ordinaria delle sepulture in campo comune è pubblicato, all'ingresso del Cimitero, l'avviso relativo alle esumazioni che verranno effettuate.

3. Nessuno avviso è previsto per i concessionari di sepulture private in quanto essi sono tenuti a conservare copia dell'atto di concessione nel quale è specificata la durata della stessa.

4. Se, scaduta la concessione o il termine dell'inumazione il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, l'ufficio disporrà per la raccolta degli eventuali resti e per la loro sistemazione definitiva a norma di legge.

Art. 12
Periodicità esumazioni – estumulazioni

1. Salvo diverse ed eccezionali disposizioni motivate dell'U.S.L. nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, per motivi igienico sanitari, non si effettuano esumazioni ed estumulazioni straordinarie e ordinarie.

In detto periodo le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono effettuate soltanto in caso di improrogabile necessità

Art. 13
Esumazione ed estumulazione

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono sottoposte al pagamento del canone stabilito con apposita deliberazione.

Art. 14
Raccolta ossa e materiali

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere sistemate a norma del

regolamento di P.M..

2. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti, di oggetti, ad eccezione della Autorità Giudiziaria.

3. I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi solo se autorizzati dall'ufficio, dopo che questo li ha opportunamente catalogati e registrati.

4. Alla scadenza delle concessioni delle sepolture private le opere e i materiali, che non sono richiesti dagli aventi diritto, passano in disponibilità del Comune

TITOLO IV CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE – DIRITTI ED OBBLIGHI

Art. 15

Modalità concessione loculi

La sepoltura per singola salma (in loculo a colombario), può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata.

E' possibile altresì la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, e del Presidente di Circoscrizione secondo le disponibilità dei loculi in tal caso è dovuta la tariffa in vigore all'atto della concessione. La durata della concessione decorre comunque dalla data del relativo provvedimento.

La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere trasferita a terzi.

Nel caso di coppia di coniugi o di parenti stretti, al momento del decesso di uno dei due coniugi, il Sindaco può concedere, quando il cimitero ne ha disponibilità due loculi. Contigui.

Nel caso in cui il loculo si renda libero per traslazione della salma ad altra destinazione, il medesimo viene retrocesso al Comune.

Art. 16

Modalità di concessione area

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività può farsi in ogni tempo secondo la disponibilità del Cimitero e subordinatamente alle previsioni del Piano cimiteriale, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto se richiesto, la divisione dei posti – loculi.

2. Una stessa persona non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata completamente.

3. La concessione non può essere fatta a persone o a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione

4. La concessione deve risultare da apposito atto scritto.

5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alle costruzioni in rapporto all'area, all'opera, ai posti.

6. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

Art. 17

Durata delle concessioni in uso

1. Le concessioni in uso dei loculi hanno le seguenti durate:

- a) anni 30 in caso di occupazione immediata con salma

- b) anni 50 in caso che il loculo non venga immediatamente occupato e cioè nei soli casi espressamente previsti dal precedente articolo 15
2. La concessione in uso di aree per la costruzione di tombe di famiglia o per collettività ha durata di anni 99.
 3. La concessione di cellette ossari o cinerarie ha durata di anni 50.

Tali concessioni sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto deliberativo

4. Tutte le concessioni possono essere rinnovate alla loro scadenza da parte degli aventi diritto; detto rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Esse sono subordinate al pagamento delle tariffe in vigore al momento delle domande di rinnovo.

Art. 18

Tumulazione provvisoria

1. Il Sindaco in base alle disponibilità dei cimiteri, potrà consentire tumulazioni provvisorie, la durata delle quali non dovrà superare i 12 mesi. Per tali eventuali tumulazioni dovrà essere corrisposto canone semestrale.
2. La tumulazione provvisoria è consentita solo nel caso che il richiedente abbia in corso la pratica per una sepoltura definitiva.
3. Le tariffe delle tumulazioni provvisorie ed i relativi canoni dovuti al comune, sono determinati con apposita deliberazione.

Art. 19

Costruzione e manutenzione della sepoltura

1. Le concessioni di sepoltura da costruirsi a carico dei privati, impegnano i concessionari a costruire ed a sistemare definitivamente la sepoltura stessa **entro un anno dalla data della concessione**, pena la decadenza.
2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato la sistemazione della sepoltura, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi, ecc.
3. In difetto di tali doveri il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione di cui all'art 20.

Art. 20

Decadenza – Revoca – Estinzione

1. La concessione decaduta anche prima della scadenza del termine quando:
 - 1) non risulti realizzata la sepoltura nel termine stabilito come nel precedente art. 19;
 - 2) La sepoltura risulti in stato di completo abbandono per incuria o morte degli aventi titolo;
 - 3) La sepoltura risulti completamente vuota in seguito a traslazione delle salme e si verifichi un grave stato di necessità all'interno del Cimitero.
2. La concessione in uso è soggetta a revoca secondo quanto stabilito dal Reg. di P.M. e dal successivo art. 32.
3. La concessione in uso è soggetta ad estinzione per soppressione del Cimitero fatto salvo quanto

disposto dal Reg. di P.M..

4. I predetti provvedimenti sono adottati con provvedimento sindacale previo avviso agli interessati, se reperibili.

5. La decadenza nel caso in cui ai nn. 1) e 3) da luogo al rimborso di cui al successivo art. 22; nel caso di cui al n. 2) non da luogo ad alcun rimborso.

Art. 21

Sistemazione delle salme in seguito alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione o estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative.

2. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati in apposito ossario; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente, dopo di che i resti saranno depositati in apposito ossario.

Art. 22

Retrocessione delle sepolture – rimborsi

1. Nel caso di retrocessione della sepoltura da parte del concessionario, il Comune rimborsa una frazione del vigente prezzo al momento della retrocessione, dell'area o della sepoltura, secondo le modalità riportate in apposita deliberazione.

Art. 23

Aventi diritto

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza “ Jure sanguinis” in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni disposte dallo stesso concessionario.

2. A tali effetti, fanno parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti sempre in linea retta.

3. Nessun atto potrà essere contrario alla volontà ufficialmente espressa dal concessionario di origine.

4. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

5. Il concessionario d'origine può stabilire nell'atto di concessione in uso, particolari ampliamenti o restrizioni di diritti alla sepoltura.

Art. 24

Determinazione di salme

1. Previa domanda del concessionario o dei suoi discendenti e/o eredi in caso di suo decesso, potrà essere consentita in qualunque tempo la tumulazione nella tomba di famiglia, a condizione che vi siano ancora loculi disponibili, di determinate persone che risultino legate alla famiglia stessa da speciali vincoli di gratitudine, di parentela o affinità.

2. Tali concessioni dovranno essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 25

Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia comunque in maniera conforme all'art. 76, 1° c. Reg. P.M. sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto secondo l'atto di concessione e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri ai sensi dello statuto relativo; l'ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione allegata alla richiesta di seppellimento.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di qualche avente diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.

Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

4. Salvo diverse disposizioni del concessionario di origine il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari "jure sanguinis" è dato dall'ordine di premorienza.

5. Nelle sepolture non possono essere accolte salme nel numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 26

Aggiornamento del domicilio degli aventi diritto

1. Il titolare di sepoltura che modifica il proprio indirizzo deve darne comunicazione all'ufficio cimiteriale.

Art. 27

Occupazione posti loculi – Sepoltura – Cassettine resti, ceneri, ecc.

1. Nei posti loculi sono ammesse sepolture congiunte di feretri grandi e di cassetine di resti o ceneri o prodotti abortivi, secondo il disposto della Cir. 24./6/93 n. 24 del Ministero della Sanità art. 13.3.

Art. 28

Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. In conformità a quanto disposto dal Reg. P.M., il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

2. È vietata, pertanto, la concessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune.

3.

Art. 29

Estinzione dei membri della famiglia

1. Estinti i membri della famiglia concessionaria o cessato l'intero corpo morale o ente, la tomba rimane chiusa fino allo scadere della concessione salvo quanto disposto al successivo art. 32 per le concessioni superiori ai 99 anni e quindi precedenti all'entrata in vigore del Reg. di P.M..

Art. 30
Divisione posti – Loculi

1. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, procedere alla divisione dei vari posti loculi ove ciò non risulti dall'atto di concessione quanto sopra deve risultare da dichiarazione scritta e debitamente sottoscritta con firme autenticate.

Art. 31
Schedario per le sepolture di famiglia

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito schedario, tenuto dal competente ufficio, nel quale sono conservati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, alle tumulazioni ed ogni altro dato inerente.

Art. 32
Sepulture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo Regolamento di P.M.
Durata e revoca

Le concessioni per aeree e loculi rilasciate dal 1/2/1976 alla data di approvazione del presente Regolamento, hanno la durata di cui al precedente art. 17.

1. Le concessioni eccedenti i 99 anni, rilasciate a norma del Regolamento Comunale di P.M. approvato con Deliberazione Podestarile n. 611 del 16/10/1936, sono revocate ai sensi dell'art. 92, 2° comma D.P.R. n. 285/90, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

Gli aventi diritto di cui all'art. 23 , 1° comma, hanno facoltà di richiedere il rinnovo della concessione.

2. In tale ipotesi la durata e i diritti sono quelli di cui all'art. 17.

Art. 33
Trasformazione della concessione da perpetua a novanta novennale

1. Qualora sulle sepolture in concessione superiore ai 99 anni, vengono effettuati lavori di trasformazione che aumentino i numeri di posti loculi iniziali, la concessione si trasforma in novanta novennale a partire dalla data della avvenuta trasformazione.

2. Affinché la durata delle concessioni sopra dette divenga novanta novennale, è condizione necessaria che all'aumento dei posti loculi coincida una nuova concessione di area cimiteriale rispetto a quella originaria.

TITOLO V
POLIZIA INTERNA AL CIMITERO

COSTRUZIONI

Art. 34

Orari

1. I Cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed affisso all'ingresso del Cimitero
2. Nei giorni festivi, presso il Cimitero, non vengono effettuate né tumulazioni né inumazioni.
3. Le salme arrivate al Cimitero, nei giorni festivi saranno poste dal custode, aiutato dall'incaricato del trasporto, in camera di deposito e tumulate o inumate nella mattinata successiva non festiva.

Art. 35

Divieto di ingresso

1. E' vietato l'ingresso:

- a) Ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte,
- b) Alle persone in stato di ubriachezza e a quelle vestite in modo indecoroso o in condizioni in contrasto, comunque, con il carattere del cimitero;
- c) Alle persone in gruppi numerosi, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) A chiunque quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 36

Riti religiosi

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Lo svolgimento e l'organizzazione, dei suddetti riti sono a carico del richiedente.

Art. 37

Circolazione veicoli

1. Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute il Sindaco può concedere il permesso di visitare le tombe di familiari servendosi di mezzo idoneo previa certificazione medica rilasciata dalla U.S.L.. Il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di mezzo idoneo previa certificazione medica rilasciata dalla U.S.L.
2. Il Sindaco può autorizzare nei casi eccezionali l'accesso di mezzi per visite, deposito o prelievo di materiale da parte dei privati fissandone i percorsi, le modalità e gli orari

Art. 38

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina, sostare con bandiere o vessilli simbolo di fede politica oltre il tempo necessario per lo svolgimento del funerale per il quale sono stati richiesti;
 - b) Introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, per la sacralità del luogo;
 - c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamentazioni e qualsiasi altro oggetto;
 - d) Buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi, ecc.;
 - e) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, anche di ornamentazione alla propria tomba, salvo che si tratti di oggetti di valore da riparare e da riportare nel cimitero sempre previa autorizzazione dell'ufficio;
 - f) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, di volantini, ecc.;
 - g) Fotografare all'interno del cimitero senza l'autorizzazione del Sindaco;
 - h) Eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero senza l'autorizzazione del Sindaco;
 - i) Assistere alla esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia salvo i casi espressamente autorizzati dal Sindaco con provvedimento esaurientemente motivato;
2. I divieti predetti, per quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero

Art. 39

Progetto – costruzione delle opere – Termini limiti d'impiego delle aree

1-La concessione di area per la costruzione di tomba, cappella, edicola, monumento, ecc. impegna alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione, pena la decadenza della concessione, **entro 12 mesi dalla data della concessione stessa.**

2-Il progetto dovrà essere approvato dal Sindaco a norma del regolamento di P.M.

3-La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa. Il Sindaco indicherà il numero dei loculi realizzabili tenendo presente che l'altezza delle costruzioni non potrà eccedere i 4 m. e analogamente la profondità non potrà superare i 4 m. La distanza tra sepolture contigue non potrà essere inferiore a 50cm.

Lo stesso Sindaco impartirà ogni prescrizione che riterrà utile ai fini di una adeguata realizzazione nel rispetto del decoro del cimitero.

Tutte le realizzazioni dovranno rispettare comunque un piano particolareggiato regolarmente approvato e la relativa normativa.

Art. 40

Doveri in ordine alla manutenzione

1-Il concessionario ed i suoi discendenti sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene o per rimuovere eventuali abusi.

2.-In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida,

disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme o inumazione, nel caso di sepolture private a sistema di inumazione, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

3- Risultando e permanendo lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al precedente art. 20.

Art. 41

Costruzione sepolture private

1-I progetti per le costruzioni delle sepolture private devono essere approvati dal Sindaco in base a quanto previsto dal Regolamento di P.M. e dalle norme edilizie generali e speciali

2- Le opere devono rispettare il più possibile, nella loro conformazione estetica, il contesto del luogo.

3- Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

Art. 42

Ornamenti ed epigrafi – Manutenzione

1-Sulle sepolture possono essere poste epigrafi, lapidi, croci, ricordi, simboli, ecc. secondo le forme, misure e materiali debitamente approvati dagli uffici competenti.

2-La facoltà di chiedere il collocamento di tali opere spetta al concessionario, o, in sua mancanza, ai suoi congiunti più prossimi.

3-Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o sempreverdi, ecc. , avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

4-In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

5-I privati possono eseguire direttamente o fare eseguire da persone di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture di loro spettanza.

6-Gli addetti a tali lavori, devono essere autorizzati dal Sindaco.

Art. 43

Imprese di costruzioni - permessi

1-Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori a libera scelta.

2-In particolare alle imprese è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

3-Il Comune ha facoltà di concedere a una o più ditte di svolgere lavoro continuativo, sebbene non esclusivo, all'interno del Cimitero.

Art. 44

Occupazione suolo per lavori e materiali di scavo

1-Nella costruzione di tombe private l'impresa deve occupare lo spazio strettamente necessario indicato dal personale dei servizi cimiteriali .

2-I materiali di scavo e di risulta devono essere di volta in volta trasportato alle discariche o al luogo indicato dall'Amministrazione secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno e riparare le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

Art. 45

Introduzione e deposito materiali

1-La circolazione di veicoli delle imprese è regolato all'art. 37, la sosta deve essere contenuta nei limiti indispensabili.

2-I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati negli spazi autorizzati

3-E vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche senza l'autorizzazione del Sindaco.

4-Per esigenze di servizio il Sindaco può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio

5-Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato a sgombro di terra, sabbia, calce, ecc..

6-L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco.

7-Alle imprese private non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e durante l'Ottavario per la commemorazione dei defunti e in altre particolari giornate (festività, funerali speciali, ecc..) fissate dal Sindaco.

8-Il Sindaco, riconosciute esigenze tecniche particolari, può autorizzare l'esecuzione di lavori anche nei periodi di sospensione di questi.

Art. 46

Commemorazione dei defunti, sospensione dei lavori

1-In occasione della commemorazione dei defunti, di anno in anno, il Sindaco fisserà il periodo di tempo in cui è vietata l'introduzione, la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.

2-Le imprese in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dal cimitero, ogni altro materiale deve essere decorosamente sistemato nei confini dell'area concessa.

Art. 47

Vigilanza sulle costruzioni delle opere

1-Il Sindaco controlla l'esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti; può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti sanzionatori.

Art. 48

Prescrizioni per l'uso di materiali per la realizzazione di sepolture private

1-Nel caso di realizzazione di nuovi reparti e tombe all'interno del cimitero, o di sistemazione di tombe già esistenti, il Sindaco si riserva di indicare prescrizioni relative ai materiali da impiegare, alle dimensioni, alle distanze da rispettare, onde salvaguardare il decoro del luogo e la funzionalità delle operazioni di tumulazione o di estumulazione e di manutenzione delle opere

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

Art. 49 Sanzioni

1-Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale, sono punite con l'ammenda stabilita dal T.U.LL.SS e successive modificazioni dal Reg. di P.M.

Art. 50 Abrogazione precedenti disposizioni

- 1-Il presente Regolamento Comunale regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogata ogni disposizioni con esso contrastante
- 2-Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitarie, contenute nel Regolamento Comunale di Igiene.
- 3-Restano acquisiti i diritti relativi alle concessioni in uso in base ai precedenti Reg. di P.M. e regolamenti e atti comunali.
- 4-Il presente Regolamento entra in vigore non appena reso esecutivo a norma di legge.

Art. 51 Disposizioni da altri regolamenti e leggi, tariffe

1-Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizione contenute nel Regolamento Comunale di Igiene, nel Regolamento di Polizia Mortuaria- di cui al D.P.R. 10.09.1990, n.285 e nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

2-E' facoltà dell'Amministrazione Comunale revisionare motivatamente, qualora se ne ponga la necessità, la tariffa dei servizi e concessioni.

Art. 52 Trasporti funebri

Il servizio dei trasporti funebri nel territorio Comunale è assunto dal Comune con diritto di privativa ai sensi T.U. n. 2578/1925.

Il servizio stesso è esercitato dal Comune direttamente od a mezzo di appaltatore o concessionario ed è regolamentato dal relativo capitolato

Art. 53 Custode

Il custode o chi legalmente lo sostituisce è responsabile, secondo le direttive ricevute dal competente ufficio, della corretta gestione del Cimitero. Prende in consegna le salme in arrivo al cimitero e su apposite registro in doppio esemplare annota:

- a) le inumazioni che verranno eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, cittadinanza del sepolto (secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile), l'anno il giorno e l'ora del seppellimento, il nome del campo, il numero d'ordine di seppellimento.
- b) Le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione precisa del sito della loro deposizione.
- c) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, traslazione.

Un esemplare dei suddetti registri dovrà essere consegnato dal custode ogni trimestre all'ufficio cimiteriale tenendo l'altro presso il cimitero per essere esibito ad ogni richiesta dei competenti organi.

Il custode altresì responsabile della perfetta tenuta dei registri suddetti e delle annotazioni in esse fatte.

Non fa eseguire sepolture se non ha l'ordine dell'Ufficio di Stato Civile.

Il custode inoltre non lascia porre mano a lavori di sorta per costruzione o riattamento di loculi, tombe, monumenti ecc. senza l'apposito permesso, esegue in genere tutto quanto nelle proprie competenze ordinato dall'ufficio cimiteriale,

Non deve prender in consegna dai privati alcuna cosa che riguardi il cimitero (chiavi di tombe, vasi, cippi ecc).

I custodi ha le attribuzioni previste dal Regolamento di P.M. ed ha la diretta responsabilità dell'osservanza di tale Regolamento non che del presente con riferimento anche all'art. 4 ultimo comma.

TITOLO VII

CREMAZIONE

ART. 54 (OGGETTO E FINALITÀ)

Il presente titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 (affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. 285/90 (Ordinamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. 254/03 in materia di smaltimento rifiuti e Circ. MS n. 10/98.

Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

ART. 55
(AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE)

La cremazione della salma deve essere eseguita nel forno crematorio autorizzato.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso le seguenti modalità:

1. Disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali;
3. Iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

L'autorizzazione di cui al punto 2 non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato del medico curante, o del medico necroscopo, da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 56
(CREMAZIONE DEI RESTI MORTALI)

Per la cremazione dei resti mortali inconsunti, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria di cui al D.P.R. 254/03, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione di morte violenta.

Il Sindaco, con proprio atto, dispone la cremazione dei resti mortali presenti all'interno dell'ossario comune.

ART. 57
(AFFIDAMENTO DELLE CENERI)

La cremazione deve essere eseguita dal personale autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il trasporto delle urne cinerarie è subordinato alle autorizzazioni richieste per il trasporto delle salme, ma non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igienico sanitarie previste per le salme.

Le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di conservazione oppure per le quali i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione, sono accolte e conservate nel cinerario comune del cimitero.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del Servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 58

(URNE CINERARIE)

Le urne cinerarie contenenti le ceneri debitamente sigillate, provenienti da cremazione, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55, comma 2 ed in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'Autorità di Polizia o Giudiziaria, possono essere:

1. Tumulate solo in area cimiteriale mediante il collocamento in celletta individuale, in sepolture di famiglia o in loculo anche in presenza di un feretro;
2. Inumate in area cimiteriale secondo le norme previste per l'inumazione delle salme;
3. Affidate ad un familiare, o a persona diversa dal familiare individuata dal defunto nel testamento quale affidatario unico dell'urna cineraria. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione individuata dal defunto.

ART. 59

(PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLE CENERI)

Il soggetto individuato nel testamento, che intenda richiedere l'affidamento delle ceneri, deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale, dove dovranno essere indicati:

1. I dati anagrafici e la residenza del richiedente;
2. La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
3. Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
4. La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
5. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
6. L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale nel caso di variazione della residenza.
7. Ove il defunto abbia manifestato la volontà di affidare le proprie ceneri ad un familiare senza individuarlo, questi si intende individuato nel parente più prossimo ai sensi degli art. 47, 75, 76 e 77 del Codice Civile.
8. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto

affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
9.L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul luogo e le condizioni di conservazione dell'urna.

ART. 60

(REGISTRO CIMITERIALE E DEPOSITO PROVVISORIO)

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato l'affidatario, il luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre ai dati del defunto cremato.

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali. Trascorso tale termine senza che le procedure per la conservazione o l'affido siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

ART. 61

(TARIFFE)

La cremazione è un servizio pubblico a domanda le cui tariffe sono fissate dal Comune, con atto della Giunta Municipale, in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 1 Luglio 2002.

Ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto, per la cremazione dei resti mortali, parti anatomiche e resti abortivi, il costo del servizio è stabilito rispettivamente all'80%, 75% ed 1/3 della tariffa massima.

La tariffa per la cremazione comprende ed assicura al richiedente:

La ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno;

Il processo di combustione per la durata occorrente;

La raccolta delle ceneri, con separazione di eventuali parti metalliche residue la polverizzazione;

Il collocamento delle ceneri in urna di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Quest'ultima dovrà essere fornita a cura e spese dei parenti del defunto;

Gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del D.P.R. 285/1990 (redazione n. 3 copie di verbale di cremazione).

Come già avviene per le tumulazioni, il Settore Servizi Sociali garantirà gratuitamente il servizio di cremazione nei casi di indigenza accertata.

ART. 62

(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE)

L'Amministrazione Comunale con apposita convenzione affida alla ditta che gestisce i

servizi cimiteriali il servizio di cremazione. Nella medesima verrà riconosciuta alla ditta, per ogni cremazione, una quota percentuale della relativa tariffa.

ART. 63

(DISPERSIONE DELLE CENERI)

La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è consentita, all'interno del cimitero, nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/90 e nell'area a ciò destinata denominata **“AREA DELLA MEMORIA”**.

Per quanto concerne la dispersione delle ceneri all'aperto o in aree private, la materia verrà disciplinata non appena verrà approvato il disegno di legge già passato alla Camera dei Deputati.

ART. 64

(INFORMAZIONI AI CITTADINI)

Il Comune di Viterbo promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione, forme di pubblicità adeguate, mediante il sito del Comune.

